informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 389 – 16 DICEMBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **IVA**

FATTURA ELETTRONICA E OPERAZIONI CON SAN MARINO: LE ULTIME MODIFICHE

RIFERIMENTI

- **Art. 12, DL n. 34/2019**
- **DM 21.6.2021**
- **Provvedimenti Agenzia Entrate 5.8.2021 e 29.9.2021**

IN SINTESI

L'Agenzia delle Entrate ha apportato una serie di modifiche alla disciplina delle operazioni effettuate tra l'Italia e la Repubblica di San Marino alla luce dell'obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di beni poste in essere tra i due Stati.

In particolare l'Agenzia ha precisato:

- *che l'Ufficio Tributario di San Marino trasmette le fatture elettroniche emesse dai cedenti / prestatori sammarinesi e riceve le fatture elettroniche emesse dai cedenti / prestatori italiani esclusivamente tramite il nodo attestato a SdI;*
- *che il codice destinatario associato all'Ufficio Tributario di San Marino quale nodo attestato a SdI è "2R4GTO8".*

In merito agli acquisti effettuati da San Marino per i quali l'acquirente ha ricevuto una fattura elettronica senza addebito dell'IVA, è stato inoltre precisato che ai fini dell'assolvimento dell'IVA tramite reverse charge non è più necessario verificare l'esito positivo dei controlli da parte della Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

L'art. 12, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" ha previsto l'**estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica** nei rapporti di scambio tra **Italia e San Marino**.

In attuazione del citato art. 12, con il DM 21.6.2021, il MEF ha "aggiornato" le disposizioni riguardanti le **operazioni** effettuate nell'ambito dei rapporti Italia / San Marino, prevedendo che:

- **dall'1.10.2021 al 30.6.2022**, la fattura **può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo**;
- **dall'1.7.2022**, la fattura **è emessa e accettata in formato elettronico**, fatte salve le ipotesi in cui l'emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge.

A decorrere dalla predetta data (1.10.2021) **cessano di avere efficacia** le disposizioni del DM 24.12.93 contenente la previgente disciplina IVA delle operazioni in esame.

Con il Provvedimento 5.8.2021 l'Agenzia delle Entrate ha approvato le regole tecniche per l'emissione / ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni in esame, confermando in particolare che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti / identificati in Italia e soggetti residenti a San Marino sono **trasmesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI)** secondo le regole tecniche contenute nel Provvedimento 30.4.2018.

L'Ufficio Tributario di San Marino è:

- deputato alle "lavorazioni" delle fatture elettroniche;
- accreditato come "nodo attestato" a SdI.

Il citato Provvedimento 5.8.2021 è stato oggetto di una serie di modifiche da parte del Provvedimento 29.9.2021, nell'ambito del quale l'Agenzia:

- precisa che l'Ufficio Tributario di San Marino **trasmette** le fatture elettroniche emesse dai cedenti / prestatori sammarinesi e **riceve** le fatture elettroniche emesse dai cedenti / prestatori italiani **esclusivamente tramite il nodo attestato a SdI**.

  NB L'Ufficio competente per l'effettuazione dei controlli delle fatture inviate dall'Ufficio Tributario di San Marino, è la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino;

- conferma che il **codice destinatario** di accreditamento dell'Ufficio Tributario di San Marino è

  2R4GTO8

  Si rammenta che tale codice era già stato reso noto dall'Ufficio Tributario di San Marino con la Circolare 31.8.2021, n. 92466 (Informativa SEAC 7.9.2021, n. 268).

NB Tramite lo specifico servizio di consultazione gestito dall'Agenzia delle Entrate, il cedente / acquirente italiano può visualizzare, oltre ai **dati fiscali delle fatture elettroniche emesse / ricevute** relative agli scambi con San Marino, anche l'**esito dei relativi controlli**.

Oltre alle **cessioni** di beni verso San Marino (operazioni assimilate alle esportazioni ex art. 8, DPR n. 633/73), il citato DM 21.6.2021 regola gli **acquisti** di beni da San Marino distinguendo, come in vigenza del citato DM 24.12.93, tra:

- acquisti **con addebito** dell'imposta;
- acquisti **senza addebito** dell'imposta (per i quali l'IVA è assolta tramite il reverse charge).

Non assumono rilevanza:

- l'invio / introduzione di beni per lo svolgimento di **perizie / operazioni di perfezionamento / manipolazioni usuali** intese a garantirne la conservazione / migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione / rivendita, se i beni sono **successivamente trasportati / spediti al committente**;
- l'invio / introduzione di beni **temporaneamente utilizzati per l'effettuazione di prestazioni**.

Tali operazioni devono essere **annotate in un apposito registro** tenuto e conservato ai sensi dell'art. 39, DPR n. 633/72, e la relativa causale deve essere indicata nel ddt.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

CESSIONI DI BENI A SAN MARINO

Per le cessioni di beni tra Italia e San Marino, la **fattura**, nonché la (eventuale) **nota di variazione**, va emessa in **formato elettronico tramite SdI**, utilizzando quale "natura dell'operazione" il codice N3.3.

Le **fatture emesse in formato elettronico** dai soggetti passivi residenti, stabiliti / identificati in Italia, nei confronti di operatori sammarinesi che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione (da riportare in fattura), accompagnate da ddt / altro documento idoneo, **sono trasmesse da SdI all'Ufficio Tributario di San Marino**.

Quest'ultimo, una volta verificato l'assolvimento dell'imposta sull'importazione:

- **convalida** la regolarità della fattura;
- **comunica l'esito del controllo** alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

La non imponibilità della cessione / servizi connessi ex artt. 8 e 9, DPR n. 633/72 è subordinata alla **convalida della regolarità** della fattura da parte dell'Ufficio Tributario di San Marino.

Nel citato Provvedimento 5.8.2021 l'Agenzia precisa che tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, oltre ai dati fiscali della fattura elettronica emessa, il cedente italiano **visualizza la fattura elettronica inviata a San Marino**, con il relativo **esito dei controlli** effettuati dall'Ufficio Tributario di San Marino.

NB Se **nei 4 mesi successivi** all'emissione della fattura, l'Ufficio Tributario **non convalida** la regolarità (esito negativo), **la cessione va assoggettata ad IVA** e il cedente Italiano, nei 30 giorni successivi, deve emettere nota di variazione ex art. 26, comma 1, DPR n. 633/72, senza sanzioni e interessi.

EMISSIONE FATTURA CARTACEA

I cedenti italiani, **non obbligati all'emissione della fattura elettronica**, possono emettere la fattura **in formato cartaceo**. In tal caso la fattura va **emessa in 3 esemplari**, due dei quali sono consegnati all'acquirente.

La non imponibilità ex artt. 8 e 9, DPR n. 633/72 è subordinata al possesso da parte del cedente di un esemplare della **fattura restituita dall'acquirente sammarinese vidimata** con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare **contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura "*Rep. di San Marino - Uff. tributario*"**.

NB In caso di **mancato ricevimento entro 4 mesi dall'emissione della fattura** del predetto esemplare della fattura cartacea **vidimata** dall'Ufficio Tributario di San Marino, va inviata un'apposita comunicazione al Ufficio Tributario e, per conoscenza, anche alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino. Se **entro 30 giorni**, **non è ricevuto** l'esemplare della fattura vidimata, va **emessa nota di variazione** ex art. 26, comma 1, DPR n. 633/72, senza sanzioni e interessi.

CESSIONI DI BENI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PRIVATI

Le cessioni di beni nei confronti di soggetti privati sammarinesi, ad eccezione:

- delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- delle vendite a distanza;

sono da assoggettare ad IVA in Italia con applicazione dell'aliquota ivi prevista.

ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO CON ADDEBITO DELL'IMPOSTA

Le **fatture elettroniche** emesse dagli operatori sammarinesi muniti del numero di identificazione, per le cessioni di beni spediti / trasportati in Italia accompagnate da ddt / altro documento idoneo, sono **trasmesse dall'Ufficio Tributario di San Marino a SdI**, il quale le **recapita all'acquirente italiano**. Quest'ultimo, tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche dell'Agenzia delle Entrate, può **visualizzare** le **fatture elettroniche ricevute**.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

In caso di emissione di **fattura elettronica con addebito dell'IVA**, **l'imposta è versata dall'operatore sammarinese** all'Ufficio Tributario, il quale riversa le somme alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino e trasmette alla medesima gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

La Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino **controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi** e ne dà comunicazione all'Ufficio Tributario di San Marino. L'**esito positivo del controllo** da parte della Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino è reso noto:

- **all'Ufficio Tributario di San Marino**;
- **all'acquirente**, che **da tale momento può detrarre l'IVA**.

EMISSIONE FATTURA CARTACEA

In caso di emissione di **fattura cartacea** da parte del cedente sammarinese **con addebito dell'IVA**, quest'ultimo **emette la fattura in 3 esemplari** e le **presenta all'Ufficio Tributario di San Marino** (consegnando la somma corrispondente all'IVA dovuta).

Il cedente sammarinese **trasmette all'acquirente italiano la fattura originale restituita e vidimata** con datario e timbrata con impronta a secco dall'Ufficio Tributario di San Marino.

Dal momento di ricevimento della fattura l'acquirente italiano procede con l'annotazione nel registro degli acquisti al fine della detrazione dell'IVA in base alle consuete regole del DPR n. 633/72.

ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO SENZA ADDEBITO DELL'IMPOSTA

Il cedente sammarinese può emettere **fattura elettronica senza indicazione dell'IVA dovuta**. L'acquirente italiano, al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI, deve assolvere l'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste per **l'integrazione delle fatture elettroniche**. A tal fine all'acquirente italiano deve compilare ed inviare a SdI un **Tipo documento TD19**, indicando in particolare:

- nel campo *"Cedente / fornitore"*, i dati del cedente sammarinese;
- nel campo *"DatiFattureCollegate"*, l'IDSdI, attribuito da SdI, della fattura di riferimento;
- nel campo *"Data"*, la data di effettuazione dell'operazione.

Nel Provvedimento 5.8.2021 l'Agenzia delle Entrate specifica che, tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche è possibile **visualizzare l'esito positivo dei controlli** effettuati dalla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

A seguito delle modifiche apportate al citato Provvedimento da parte del Provvedimento 29.9.2021, per assolvere l'IVA **non è più richiesta l'informazione dell'esito positivo dei controlli effettuati dalla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino**. Infatti, ora l'Agenzia precisa che l'acquirente italiano **visualizza la fattura elettronica nel portale Fatture e Corrispettivi** e procede al versamento dell'imposta ai sensi del citato art. 17, comma 2 (reverse charge).

L'annotazione nel registro delle fatture emesse / acquisti va effettuata, come disposto dal comma 2 dell'art. 8, DM 21.6.2021, secondo le modalità ed i termini prescritti rispettivamente dagli artt. 23 e 25, DPR n. 633/72.

Nel periodo transitorio (fino al 30.6.2022) **non si ritiene possibile** effettuare un'integrazione cartacea delle fattura emessa in formato elettronico da parte del cedente sammarinese, previa stampa del documento (come consentito per le operazioni interne soggette a reverse charge).

Infatti, come sopra accennato il DM 21.6.2021 è **in vigore dall'1.10.2021 e fino al 30.6.2022** l'art. 22 prevede che la fattura può essere emesse e **ricevuta, *"con le modalità indicate nel presente decreto"***, in formato elettronico o in formato cartaceo.

Di conseguenza, la scelta / utilizzo del formato elettronico da parte del cedente sammarinese obbliga l'operatore italiano a "continuare" ad utilizzare tale formato per l'assolvimento dell'IVA in Italia.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

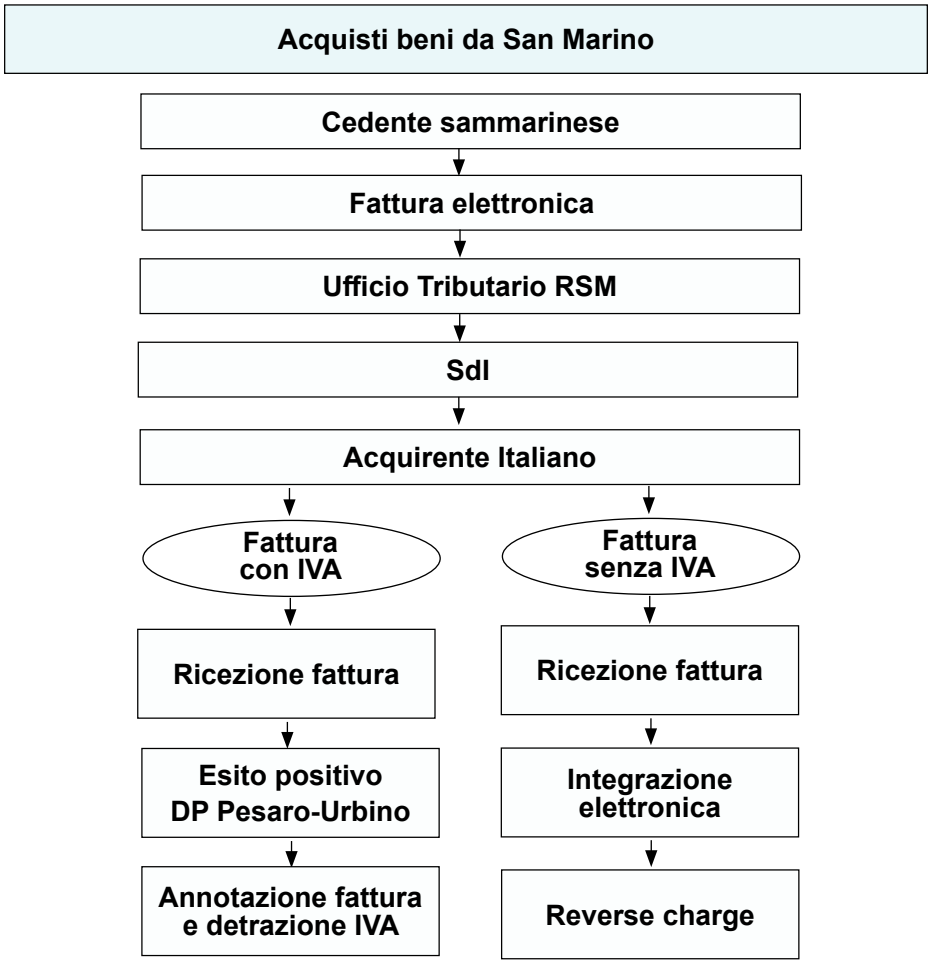

EMISSIONE FATTURA CARTACEA

In caso di emissione di **fattura cartacea** da parte del cedente sammarinese **senza addebito dell'IVA**, quest'ultimo:

- **emette la fattura in 2 esemplari** e le presenta all'Ufficio Tributario di San Marino;
- **trasmette all'acquirente uno dei 2 esemplari della fattura restituiti dall'Ufficio Tributario con il timbro a secco circolare**.

L'acquirente italiano **assolve l'imposta** ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, indicando l'ammontare dell'IVA sull'esemplare della fattura ricevuta dal fornitore sammarinese e procede con l'applicazione del reverse charge.

É possibile effettuare l'integrazione elettronica utilizzando il predetto **Tipo documento TD19**.

NB In caso di mancata / irregolare ricezione della fattura, l'acquirente italiano provvede all'**emissione / regolarizzazione della stessa** nei termini di cui all'art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/97 (ossia, 4 mesi + 30 giorni dalla mancata / irregolare emissione della fattura da parte del cedente sammarinese).

ACQUISTI DI BENI DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI

Gli acquisti di beni da parte di soggetti privati italiani, ad eccezione:

- delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- delle vendite a distanza;

sono assoggettate ad IVA a San Marino.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it